



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 52 DEL 13/11/2020

Proponente: Area 2 Servizi alla persona e gestione del territorio

OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL LUNEDI' A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

LA SINDACA

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che sostituisce i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Viste le Linee Guida allegate al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 ed in particolare le indicazioni applicate alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche la cui regolamentazione è competenza dei Comuni;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 con la quale la Regione Veneto, alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, adotta ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti ed in particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus COVID – 19, ordina su tutto il territorio regionale dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 di applicare, per quanto riguarda il mercato all'aperto su area pubblica, quanto stabilito al punto a.4 delle Misure di carattere generale:

a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.*

Richiamato il Decreto Sindacale n. 17 del 29.05.2020 con il quale è stato adottato un piano operativo per l'apertura del mercato del lunedì consentendo la vendita di prodotti alimentari esclusivamente all'interno delle aree perimetrate di Viale Rimembranze, via XX Settembre e via Barche per periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, sulla base di quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 e del DPCM 17 maggio 2020 che affidava ai Comuni il compito di individuare per i mercati le misure idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di COVID-19 in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche dei contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento di almeno un metro nell'area mercatale;

Ritenuto, alla luce delle ulteriori disposizioni in materia di sicurezza e di contrasto all'epidemia da COVID-19 che si sono succedute, di dover procedere nuovamente alla dislocazione dei posteggi del mercato settimanale normalmente individuati in via Barche, in via Castellantico e in Piazza Martiri allo scopo di consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale come disposto con il precedente Decreto Sindacale n. 17 del 29.05.2020, in quanto tale dislocazione consente il rispetto delle disposizioni impartite dall'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151/12.11.2020 nel senso di garantire varchi di accesso separati da quelli di uscita senza che si creino assembramenti e senza eliminare alcun posteggio dell'assetto del mercato del lunedì;



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Rilevato che il DPCM del 3 novembre 2020 e le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative, aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 contengono indirizzi operativi specifici validi per le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche la cui regolamentazione è competenza dei Comuni;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.162 del 31.11.1996 “*Determinazione posteggi del mercato del Lunedì*”;

Richiamati il D.P.C.M del 18/10/2020, il D.P.C.M del 24/10/2020, il D.P.C.M del 03/11/2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020;

Viso l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Ritenuto necessario, visto il perdurare dell’emergenza, in applicazione di quanto stabilito nelle richiamate disposizioni nazionali e regionali procedere nuovamente alla regolamentazione del mercato e dei posteggi individuando le misure più idonee ed efficaci per contenere il rischio di diffusione del COVID-19;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza sanitaria o ad eventuale modifica o revoca del presente decreto:

1. il collocamento in via Gramsci, Viale Rimembranze e in via Barche dei posteggi prima posizionati, in via Castellantico, in Piazza Martiri e all’imbocco di via Barche così come rappresentato nelle planimetrie allegate al presente atto;
2. l’attività di vendita di prodotti alimentari è ammessa esclusivamente in Viale Rimembranze, in via XX Settembre e in via Barche limitatamente all’area dedicata alla vendita di prodotti ittici;
3. le aree mercatali devono essere perimetrate come indicato, in via esemplificativa e non vincolante, nelle planimetrie allegate;
4. la delimitazione delle aree mercatali deve avvenire utilizzando transenne e nastro bicolore e, al fine di evitare assembramenti, vanno predisposti più varchi d’entrata e d’uscita separati;
5. i flussi di entrata saranno regolati dal personale della Polizia Locale o da personale di altra organizzazione a ciò incaricata; qualora si ravvisi affollamento all’interno dell’area mercatale potranno essere temporaneamente sospesi gli accessi dei clienti all’area stessa;
6. i venditori devono obbligatoriamente utilizzare mascherine che coprano naso e bocca e guanti o, in sostituzione devono essere igienizzate frequentemente le mani. I compratori devono a loro volta utilizzare mascherine e igienizzare le mani e in caso di acquisto di abbigliamento devono essere utilizzati guanti monouso, messi a disposizione dal commerciante;
7. saranno posizionati all’accesso dei mercati dei cartelli per assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti e i corretti comportamenti da tenere.



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Le misure contenute nella presente ordinanza rimangono valide sino all'adozione di diverse disposizioni.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Veneto, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

che sia demandata alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, nonché alle altre Forze dell'ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza;
che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
- Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese;
- Stazione Carabinieri di Mirano;
- Questura di Venezia;
- Guardia di Finanza Comando Compagnia di Mirano;
- Azienda ULSS n. 3 Serenissima.

LA SINDACA
pavanello maria rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)